

IL PRESIDENTE

PROPOSTA DI LEGGE

" Modifiche alla l.r. 14/11/1972, n. 14 " recante integrazioni alla l.r. n. 4/1972.

Relatore: Prof. Marcello Rizzo

Signor Presidente,

Signori Consiglieri,

la presente proposta di legge ha la finalità di aggiornare le somme che vengono corrisposte ai Consiglieri Regionali a titolo di rimborso spese di trasporto in relazione alla distanza fra la località di residenza e la sede del Consiglio Regionale, alla luce degli aumenti del costo dei carburanti intervenuti dalla data di entrata in vigore della legge regionale n. 14/1972 ad oggi.

La normativa di cui si propone l'approvazione, introduce tuttavia alcune innovazioni nel metodo di determinazioni del "quantum" dovuto.

Esso sarà rapportato alla effettiva distanza fra la località di residenza dei Consiglieri Regionali e la sede della Regione.

Inoltre, per ogni giornata di assenza dai lavori del Consiglio e delle Commissioni, sarà operata una tenuta pari a 1/15 dell'importo forfettizzato mensile.

Art. 1

Agli effetti della forfettizzazione del rimborso per spese di trasporto previste dall'art. 1 della Legge Regionale 14.11.72 N. 14 l'importo unitario netto è fissato in Lire 65 per Km. di distanza intercorrente tra la residenza abituale dei Consiglieri Regionali e la sede del Consiglio Regionale e viceversa.

Art. 2

Per ogni giornata di assenza dai lavori del Consiglio Regionale e delle Commissioni Permanenti sarà operata una trattenuta pari ad 1/15 dell'importo forfettizzato mensile.

Art. 3

All'onere derivante dalla attuazione della presente legge si farà fronte con lo stanziamento contenuto al Cap.1 del Bilancio di Previsione 1977 e al corrispondente capitolo degli esercizi successivi.